



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 03 luglio 2015 n. 145

OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CORSO MATTEOTTI. ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO CULTURALI PER LA PROMOZIONE DEL QUARTIERE TERRA VECCHIA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **03** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra DI SIPIO Nadia
3. Sig.ra RABOTTINI Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza proposta in data 12.6.2015 dall' Associazione di Promozione Sociale C.so Matteotti, con sede in Ortona, C.so Matteotti n.79, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.1715 del 22.6.2015, con la quale, al fine di promuovere il Quartiere Terra Vecchia, venivano proposte attività socio culturali da realizzarsi all'interno dello stesso, patrocinate dall'Ente, quali:

- L'organizzazione di un mercatino dell'autoproduzione alimentare ed artigianale da tenersi tutti i venerdì del mese di luglio 2015 in Largo Riccardi e C.so Matteotti;
- L'organizzazione, nel mese di luglio 2015, di una mostra di arte contemporanea (fotografia, scultura e pittura) in collaborazione di artisti ortonesi, da tenersi all'interno della Torre Ovest del Castello Aragonese;

RILEVATO che, per la realizzazione di tali iniziative il Sodalizio ha richiesto:

- L'utilizzo di Largo Riccardi e C.so Matteotti con esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- L'estensione, nelle giornate del venerdì, della chiusura del transito veicolare in C.so Matteotti dalle ore 18,00 alle ore 20,00, già operante per l'intero periodo estivo dalle ore 20,00 alle 01,00 di tutti i giorni;
- La concessione gratuita dell'utilizzo della Torretta Ovest del Castello Aragonese;

RITENUTO che:

- la particolare congiuntura economica debba richiedere ogni intervento per agevolare le attività commerciali e produttive del territorio, anche incrementando attività finalizzate a sostenere il turismo cittadino;
- l'organizzazione del mercatino richiesto non è disciplinato dal Regolamento Comunale per lo svolgimento e/o l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati specializzati e stagionali, approvato con delibera del C.C. n. 33 del 30/04/2013, in quanto lo stesso disciplina le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi della L.R. 135/99; infatti la L.R. 135/99 non si applica ai coltivatori diretti che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, agli industriali e artigiani che intendono solo esporre i propri prodotti;

RITENUTE le finalità dell'iniziativa tendenti ad incrementare le attività commerciali e produttive ubicate nel Quartiere Terravecchia mediante offerte di carattere culturale finalizzate anche allo sviluppo turistico della Città;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale e turistica;

RITENUTO in considerazione delle finalità della stessa, di dovere adottare i provvedimenti necessari per concedere il patrocinio richiesto partecipando alla realizzazione dell'evento concedendo all'Associazione di Promozione Sociale C.so Matteotti, con sede in Ortona, C.so Matteotti n.79:

- L'utilizzo di Largo Riccardi e C.so Matteotti con esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico, al fine di svolgervi un mercatino dell'autoproduzione alimentare ed artigianale da tenersi nel mese di luglio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
- L'estensione, nelle giornate del venerdì, della chiusura del transito veicolare in C.so Matteotti dalle ore 18,00 alle ore 20,00, già operante per l'intero periodo estivo dalle ore 20,00 alle 01,00 di tutti i giorni;
- La concessione gratuita dell'utilizzo della Torretta Ovest del Castello Aragonese;

VISTI i pareri favorevoli resi dai dirigenti del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, del Settore Attività Tecniche e Produttive, del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegate schede che formano parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n. 241/1990 e s.m., concedere all' Associazione di Promozione Sociale C.so Matteotti, con sede in Ortona, C.so Matteotti n.79 il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione dell'evento di cui in narrativa;
2. partecipare allo stesso mediante la concessione:
 - dell'utilizzo di Largo Riccardi e C.so Matteotti con esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico, al fine di svolgervi un mercatino dell'autoproduzione alimentare ed artigianale da tenersi nel mese di luglio 2015 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
 - dell'estensione, nelle giornate del venerdì, della chiusura del transito veicolare in C.so Matteotti dalle ore 18,00 alle ore 20,00, già operante per l'intero periodo estivo dalle ore 20,00 alle 01,00 di tutti i giorni;
 - dell'utilizzo gratuito della Torretta Ovest del Castello Aragonese per organizzarvi mostre di arte contemporanea (fotografia, scultura e pittura) in collaborazione con artisti ortonesi;
3. dare atto che:
 - a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;
 - b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;
 - c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;
 - d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore delle iniziative l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione delle stesse;
4. Dare atto altresì che saranno a carico dell' Associazione di Promozione Sociale C.so Matteotti tutte le altre spese per la realizzazione ed allestimento delle attività connesse, ivi comprese quelle degli allacci alla rete elettrica;
5. Dare mandato ai Dirigenti del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, del Settore Attività Tecniche e Produttive e Dirigente Settore Servizi Sociali e Culturali e del Tempo Libero per l'adozione degli atti gestionali connessi al presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **N. DI SIPIO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**